



Data di pubblicazione: 29/11/2021

Nome allegato: *CSA_AQ annuale_PartI-II_signed.pdf*

CIG: 8990604121 (unico);

Nome procedura: *Manutenzione ordinaria edile mediante
accordo quadro di durata annuale presso gli stabili ex INPDAP
nella disponibilità della Direzione regionale INPS per la Puglia*



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

70122 BARI - Via Nicolò Putignani, n. 108 - Tel. +390805410111 - Fax: +390809174320
<http://www.inps.it> - e-mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PRESSO GLI STABILI
STRUMENTALI EX INPDAP NELLA DISPONIBILITA' DELLA
DIREZIONE REGIONALE INPS PUGLIA
*ex art. 54, d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.***

CIG: [8990604121]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a misura

importi in Euro

A	Importo dei lavori a misura (compresi Oneri della Sicurezza):	180.000,00 €
---	---	---------------------

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.Ing. Nicola Borraccia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993)

INDICE

ABBREVIAZIONI.....	5
DEFINIZIONI	6
PREMESSA	7
Titolo I - Definizione economica e rapporti contrattuali	8
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	8
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	8
Art. 2. Tipologie di interventi	9
Art. 3. Ammontare dell'appalto	9
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni	10
Art. 5. Categorie dei lavori.....	13
Art. 6. Contratti Applicativi.....	13
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	15
Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	15
Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi.....	15
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	16
Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore.....	17
Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere.....	17
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	18
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini	19
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 14. Durata dell'Accordo Quadro.....	20
Art. 15. Consegna e inizio dei lavori	20
Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori.....	21
Art. 17. Proroghe dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi	21
Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	21
Art. 19. Penali in caso di ritardo	22
Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma.....	22
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione	23
Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori.....	24
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	25
Art. 23. Remunerazione degli interventi	25
Art. 24. Lavori in economia	25
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	26
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Art. 26. Anticipazione	27
Art. 27. Pagamenti in acconto	27
Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collauda	29

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo.....	29
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	30
Art. 31. Cessione del Contratto e cessione dei crediti	30
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	31
Art. 32. Garanzia provvisoria	31
Art. 33. Garanzia definitiva.....	31
Art. 34. Riduzione delle garanzie.....	32
Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	32
Art. 36. Fidejussione a garanzia finale.....	32
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	33
Art. 37. Call Center e servizio mail	33
Art. 38. Riprese video-fotografiche	33
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	34
Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	36
Art. 41. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento	36
Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento	37
Art. 43. POS - Piano Operativo di Sicurezza.....	37
Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza	38
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	39
Art. 45. Subappalto.....	39
Art. 46. Pagamento dei subappaltatori	41
Art. 47. Distacco Manodopera	41
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	42
Art. 48. Accordo bonario e transazione	42
Art. 49. Definizione delle controversie.....	42
Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	42
Art. 51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	43
Art. 52. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	44
Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione	45
Art. 54. Recesso dall' Accordo Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto	46
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	47
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	47
Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo	47
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	48
Art. 58. Collaudo contabile finale Accordo Quadro	48

CAPO 12 - NORME FINALI.....	49
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	49
Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	50
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	50
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	51
Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali	51
Art. 64. Conformità agli standard sociali	52
Art. 65. Custodia dei cantieri.....	53
Art. 66. Cartello di cantiere	53
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse	53
Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori.....	55
Allegato «A» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)	59
Allegato «B» Elenco Fabbricati.....	60

ABBREVIAZIONI

- **Codice**: il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il «previgente Codice»), nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA**: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente Codice;
- **CSA**: il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **DM DL/DEC**: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato «*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*»;
- **dMATTM**: un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMiSE 37/2008**: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMiSE 31/2018**: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- **dMIT**: un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP**: un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **dPR**: un decreto del Presidente della Repubblica;
- **ANAC**: l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG**: le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;
- **SA**: la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **AQ** ovvero **Accordo QUADRO**: il Contratto Normativo che disciplina l'«*Accordo Quadro*», come meglio definito dagli artt. 3, comma 1 lettera iii), e 54 del Codice;
- **RUP**: il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DL**: il «*Direttore dei Lavori*»;
- **OE/OOEE**: l'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI** ovvero **ATI**: il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **Attestazione SOA**: il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o più categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche di importo, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- **TUSL**: il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., rubricato «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- **RL**: il «*Responsabile dei Lavori*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;
- **CSP**: il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;
- **CSE**: il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL;
- **PSC**: il «*Piano di Sicurezza e Coordinamento*» di cui all'art. 100 del TUSL;
- **POS**: il «*Piano Operativo di Sicurezza*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI**: il «*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DURC**: il «*Documento unico di regolarità contributiva*», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia**: il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;
- **Codice Privacy**: il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione*

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;

- **CPA:** il «Codice del Processo Amministrativo», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»
- **RAC:** il «Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE:** l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- b) **APPALTATORE** oppure **AFFIDATARIO** oppure **AGGIUDICATARIO:** la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) **ACCORDO QUADRO:** l'accordo tra il Committente e l'Appaltatore per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto;
- e) **ORDINATIVO** ovvero **CONTRATTO APPLICATIVO:** richiesta di interventi qualificati come "ordinari" ovvero "urgenti" ovvero di "somma urgenza" da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante Contratto Applicativo;
- f) **PREZZIARI:** i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- g) **PIANI DI SICUREZZA:** i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL;
- h) **IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO:** importo di cui all'art. 3 del presente CSA.

PREMESSA

L'INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione degli immobili strumentali ricadenti nella competenza territoriale della Direzione regionale per la Puglia, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria di natura edile ed affine che, nel corso della vigenza dell'Accordo, possano rendersi necessari nei fabbricati in questione, come meglio indicati nell'Elenco Fabbricati (di cui all'allegato "B").

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire all'Istituto uno strumento flessibile per consentire di affidare/eseguire i lavori, man mano che l'esatta misura e l'entità degli stessi viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'OE selezionato già a monte, mediante preventiva procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica ovvero negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo Contratto Applicativo (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi in caso di interventi "urgenti" o di "somma urgenza") lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L'Accordo Quadro è un accordo concluso tra la SA ed un OE, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli **appalti da aggiudicare** nel corso della vigenza temporale dell'accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico, nell'AQ vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, qualificato come **Contratto Normativo**, dei **Contratti Applicativi** non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'AQ medesimo. Dal Contratto Normativo discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (*pactum de contrahendo*), bensì **l'unico obbligo**, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, **di applicare al futuro Contratto Applicativo (ovvero alla serie di futuri Contratti)** le condizioni contrattuali predefinite nell'AQ (*pactum de modo contrahendi*).

Il presente CSA disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell'erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri Contratti Applicativi dei lavori che dovranno essere svolti presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, dell'INPS-Direzione regionale per la Puglia (di cui all'allegato "B").

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'Accordo Quadro (AQ) è l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria di natura edile ed affine preventiva e/o a guasto nonché di adeguamento funzionale e/o normativo degli immobili strumentali ex INPDAP nella disponibilità della Direzione Regionale INPS Puglia. Il presente AQ, da stipularsi con un solo Operatore Economico (OE), ai sensi dell'art. 54 del Codice, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l'OE aggiudicatario (di seguito denominato "*Appaltatore*") e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "*Stazione Appaltante*"), cumulativamente denominate "*Parti*", in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per l'affidamento dei predetti lavori.
2. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'Allegato "**B - Elenco dei Fabbricati**". Tale elenco potrà subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Committente, di proprietà o gestita. L'AQ si estenderà automaticamente, successivamente alla stipula del connesso Contratto Normativo, anche agli edifici ed ai beni immobili che entrino a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo della Direzione Regionale INPS per la Puglia senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Parimenti esso si ridurrà automaticamente, dopo la sua stipula, in relazione agli edifici e beni immobili che siano usciti dal perimetro della disponibilità a qualsiasi titolo della Direzione Regionale medesima. Si segnala all'attenzione dell'Appaltatore la presenza di edifici oggetto del presente appalto denotati da particolare pregio, alcuni dei quali sottoposti a specifico decreto di vincolo da parte della competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici. L'Appaltatore, con la firma del Contratto Normativo, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d'opera che le forniture tutte: pertanto, si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alle specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell'edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
3. Nel corso della durata del presente AQ la SA potrà richiedere all'Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed eventuali limitati interventi complementari di natura impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si possano rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione regionale INPS per la Puglia, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio. L'Appaltatore dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla SA sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai suoi Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai singoli Contratti Applicativi (CA).
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

6. Resta inteso fra le Parti che il presente AQ non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l'Appaltatore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla SA, così come quest'ultima potrà rivolgersi anche ad altri OOEI diversi dall'Appaltatore.
7. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, è stato acquisito il seguente codice CIG:

Codice identificativo della gara (CIG)	[8990604121]
--	--------------

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell'ambito dei lavori oggetto dell'AQ, come definiti all'art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
- (a) Lavori **non urgenti**: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità di utilizzo dell'unità immobiliare, ma solo di limitate porzioni della medesima o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza.
Per detti interventi l'Appaltatore dovrà redigere apposito computo metrico estimativo da consegnare alla Direzione dei Lavori (DL) entro e non oltre **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di inoltro della segnalazione da parte della SA ed i lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla sottoscrizione dei relativi CA.
Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del connesso CA.
- (b) Lavori **urgenti**: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilità degli uffici
Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre **48** (diconsi **quarantotto**) **ore** immediatamente successive all'inoltro dell'ordinativo a mezzo fax ovvero e-mail da parte del DL oppure del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). L'urgenza dovrà risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale è compilato dal tecnico all'uopo incaricato.
Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del CA in cui sarà riportata a consuntivo l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.
- (c) Lavori di **somma urgenza**: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal DL o dal RUP mediante ordinativo inviato via fax od e-mail ed eventualmente anticipato a mezzo telefono.
Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre **3** (diconsi **tre**) **ore** immediatamente successive all'inoltro dell'Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa ed anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi.
In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo telefono, le 3 ore per l'intervento decorrono dal momento della telefonata.
I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una **maggiorazione del 20%** (dicesi **venti per cento**) dell'importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d'asta successivamente alla certificazione resa dal DL in ordine al rispetto dei tempi d'intervento richiesti.
Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del CA in cui sarà riportata l'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo presunto dell'AQ ammonta a **180.000,00 €** (diconsi **cento novanta mila euro/zero centesimi**), al netto degli oneri fiscali, di cui presumibilmente **10.000,00 €** (diconsi **dieci mila euro/zero centesimi**) a titolo di Oneri per la Sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta:

		Importi (in €)
1A	Importo esecuzione lavori a misura, inclusi gli Oneri della Sicurezza	180.000,00

2. Il corrispettivo dovuto dalla SA all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli CA, previa applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti o sui lavori in economia.
3. Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi dei singoli CA saranno determinati in funzione delle specifiche necessità della stessa SA.
4. L'importo massimo dei lavori relativi alle singole annualità non potrà peraltro determinare un impegno finanziario, per la SA, superiore agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ogni singola annualità interessata dalla durata annuale complessiva dell'AQ.
L'importo di riferimento relativo ad ogni singola annualità sarà quindi pari al numero dei mesi relativi all'annualità di riferimento (ad esempio, in caso di consegna lavori effettuata il 1° settembre, sarà pari ai 4 mesi residui fino al termine dell'anno solare) moltiplicato per 1/12 dell'importo indicato al comma 1 tenuto conto della durata di cui all'art. 14.
5. Per gli Oneri della Sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è **non ribassabile**, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo (rigo 1.B della tabella di cui al comma 1), non vincolante per entrambe le Parti, la cui determinazione effettiva è posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa: il loro importo, dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli CA se si verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata decisione del DL.
Per gli Oneri della Sicurezza per interferenze non è definito alcun valore limite ma l'importo relativo, se superiore dell'importo di cui al rigo 1.B della tabella di cui al comma 1, verrà decurtato dall'importo dei lavori a misura a disposizione di cui al rigo 1.A della tabella di cui al precedente comma 1.
6. Qualora nel periodo di vigenza dell'AQ venga ad esaurirsi la somma disponibile per l'esecuzione dei lavori ed a residuarsi -viceversa- quella per gli "Oneri della sicurezza per interferenze", quest'ultima potrà essere impiegata per l'esecuzione di lavori.
7. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

1. L'appalto è stipulato a **misura** comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura anche impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate.
2. All'AQ sarà data attuazione con:
 - la stipula, tra la SA e l'Appaltatore, di un "**Contratto Normativo**" per la regolamentazione dei lavori, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 - la stipula, tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, di uno o più "**Contratti Applicativi**" per l'attivazione dei lavori a misura od in economia, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel Contratto Normativo.
Ogni CA potrà ricomprendere uno o più richieste d'intervento su uno o più siti e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell'AQ;
 - la trasmissione all'Appaltatore, da parte della SA, di "**Ordinativi**" per l'esecuzione esclusivamente di lavori "**urgenti**" e di "**somma urgenza**" di cui all'art. 2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente CSA.
2. Il valore del Contratto Normativo non impegna la SA a sottoscrivere CA fino a quella concorrenza né è previsto per l'Appaltatore un minimo garantito.
L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente AQ, fintanto che la SA non provvederà alla stipula dei Contratti Applicativi.
4. Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l'AQ, l'Appaltatore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei CA e degli Ordinativi.

5. Per ogni opera ordinata all'Appaltatore, la SA si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, e ciò senza che l'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per recedere dal Contratto Normativo ovvero per chiedere indennizzi di qualsiasi specie così come pretendere l'applicazione di prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la SA lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell'art. 106 del Codice.
6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, tutte le opere che la SA vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
7. I prezziari unitari di appalto includono tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, eseguita secondo la migliore redola dell'arte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Appaltatore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio del DL, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni, in lingua italiana, necessarie all'esercizio delle stesse.
8. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal DL, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a mero titolo indicativo e non per questo esaustivo:
- Scavi, rinterri, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo;
 - demolizioni e rimozioni;
 - sondaggi;
 - conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme;
 - murature, tramezzature, ivi compresa la movimentazione e/o la modifica di partizioni mobili;
 - solai, coperture, soffitti;
 - vespai, riempimenti, massetti;
 - opere da lattoniere e in ferro;
 - impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;
 - pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker, pvc, ecc.;
 - battiscopa ed accessori;
 - rivestimenti;
 - intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature;
 - infissi ed accessori;
 - opere da vetraio;
 - condotti, canne fumarie, comignoli;
 - opere da marmista;
 - interventi di ripristino di strutture in cemento armato;
 - bonifiche ambientali;
 - impianti idrici di adduzione e di scarico;
 - apparecchi sanitari, accessori bagno e rubinetteria;
 - piccoli interventi di natura impiantistica elettrica complementari all'esecuzione dei lavori principali.
9. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura ed i corrispettivi verranno determinati in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in corso di procedura, dai prezziari di riferimento di seguito specificati:
- a. **Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia redatto dall' Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, ultima edizione vigente;**
 - b. **Prezziario "Prezzi informativi dell'edilizia - Materiali ed opere compiute", edito dalla Dei-Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.**
- Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali

possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2, punto 1. lettera c), e -quindi- **non saranno ad esempio riconosciuti incrementi** per:

- lavori da eseguire in edifici occupati od in qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori.
In proposito si precisa che eventuali movimentazioni di suppellettili ed arredi nonché accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'Organo usuario saranno retribuiti in economia;
 - lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in "centri storici" ovvero in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
 - lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori,
- anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

10. I prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: il listino sub (b) verrà -dunque- utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).
11. Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo così ottenuto andranno aggiunti gli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali di volta in volta predeterminati dalla SA e già quantificati nel singolo CA.
12. I prezziari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezziari aggiornati a far tempo dalla data della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) anche nel caso in cui l'aggiornamento abbia riguardato uno solo dei due listini.
Le versioni aggiornate dei prezziari verranno applicate dalla SA nei nuovi CA, per attività non ancora iniziate.
13. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti prezziari potrà provvedersi:
 - a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
 - c. in economia ai sensi dell'art. 24 del presente CSA.
14. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
15. I prezzi unitari, ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto od eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod.Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod.Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento ovvero adeguamento dei prezzi.
16. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente CSA e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.
17. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto ed in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione delle opere.
18. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione al DL delle copie dei **FIR-Formulari** Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. La liquidazione di tali oneri sarà disposta in relazione sia alla natura dei materiali conferiti (tramite i rispettivi codici CER) sia ai quantitativi effettivi riportati nei moduli FIR.
Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal SISTRI-Sistema Integrato

per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti.

19. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale **OG1**, Classifica I.

Categoria ex allegato "A" d.P.R. n. 207/2010			Importo (€)
OG1	Prevalente	Classifica I	180.000,00

2. La SA non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'AQ che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia e dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente.
3. Ove l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a talune lavorazioni elencate all'art. 4, comma 8, egli dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto di dette lavorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalità di cui all'art. 46 del presente CSA.

Art. 6. Contratti Applicativi

1. L'AQ trova attuazione e realizzazione per il tramite di singoli CA nei quali sono indicati:
- la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;
 - la classificazione del tipo d'intervento: "*non urgente*", "*urgente*", "*somma urgenza*";
 - il termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del DL in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
 - le voci di computo e la quantificazione degli eventuali Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali; ed a cui sono allegati in caso dei soli lavori "*non urgenti*":
 - i computi metrici estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall'Appaltatore ed approvati dalla Struttura tecnica della SA;
 - il PSC-Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto;
 - il giorno e l'ora di convocazione dell'Appaltatore per la consegna del cantiere;
 - ogni altro dato o documento necessario ovvero opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'intervento, e della sua esecuzione.

In caso di lavori "*urgenti*" od "*in somma urgenza*" da eseguire a fronte dell'Ordinativo emesso ai sensi del precedente art. 4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilità lavori e gli eventuali elaborati progettuali "*as built*" sviluppati dall'Appaltatore.

2. Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità.

Questo potrà comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che **non** avranno caratteristica di "sospensione".

Per tali motivi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente CSA, attenendosi alle disposizioni che il DL vorrà impartire e secondo le priorità stabilite dalla SA.

In base all'entità dei singoli interventi la SA fornirà la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del singolo CCA, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi ogni responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.

4. In presenza di fabbisogni manutentivi la SA trasmetterà all'Appaltatore apposita comunicazione con le modalità indicate al precedente art. 2.
5. Al sensi del comma 4 l'Appaltatore dovrà provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
 - essere redatti secondo le prescrizioni del Codice, del Regolamento e delle LG pubblicate da ANAC;
 - prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del DL, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla loro relativa approvazione.

L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, alla predisposizione ed alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati, fermo restando i rimborsi di cui all'art. 67.
6. La stima che determinerà il costo degli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali, da inserire nei singoli CA, in ottemperanza delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal DL ovvero dal Coordinatore per la Sicurezza (ove nominato) applicando i prezzi dei listini di riferimento.
7. Prima della sottoscrizione del singolo CA, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla SA:
 - a. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell'eventuale PSC trasmesso dalla SA;
 - b. il POS-Piano Operativo di Sicurezza;
 - c. ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento;
 - d. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara.
8. In caso di interventi "*urgenti*" e/o di "*somma urgenza*" e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 uomini*giorno) si prescindere dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 7.
9. Sarà facoltà della SA mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti ed il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Appaltatore.

I mutamenti saranno comunque tempestivamente comunicati all'Appaltatore.
10. È possibile che vengano commissionati all'Appaltatore più lavori contemporaneamente: anche in tal caso l'Appaltatore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei CA e/o Ordinativi di intervento.
11. L'Appaltatore potrà trasmettere alla SA, in ogni momento, una propria proposta d'intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell'esecuzione dei lavori previsti dai singoli CA dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione al DL.
2. Qualora siano riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del CA, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. CA e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;
 - b. Contratto Normativo;
 - c. CSA;
 - d. Lettera di invito;
 - e. Disciplinare di Gara.
3. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed -infine- quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del singolo CA e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) il CGA, nelle parti ancora in vigore e non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente CSA;
 - c) gli Elenchi dei Prezzi Unitari di cui all'art. 4, comma 9, del presente CSA;
 - d) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 34 e 36.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli CA, ancorché non materialmente allegati:
 - a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
 - b) il PSC, ove necessario ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - c) il POS.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate dal Codice e dal DM DL/DEC;
 - c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49;
 - d) le Linee Guida dell'ANAC;
 - e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18 maggio 2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei CA, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.

4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non espressamente elencate e di tutte quelle ulteriori che potranno essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali, provinciali, comunali, di Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.
Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).
Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della SA, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta economica.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai Regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
6. Qualora, dopo la data di stipula dei singoli CA e fino all'ultimazione dei relativi lavori intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelli esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla SA, e ciò anche se non ne sia espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione materiale degli stessi.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto Normativo da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. Al fine di soddisfare l'esigenza della SA circa la tempestiva esecuzione degli interventi dichiarati "urgenti" o di "somma urgenza", è richiesto il possesso del **requisito di esecuzione** in ordine alla disponibilità di almeno una sede operativa secondaria che disti non più di **250 km** dagli immobili oggetto del presente appalto.
Nel caso in cui l'Appaltatore abbia una identità monosoggettiva, il possesso di tale requisito di esecuzione dovrà risultare dalla certificazione CCIAA che sarà acquisita d'ufficio dalla SA prima della stipula del contratto di appalto.
Ove non già posseduto dall'Appaltatore risultato affidatario, tale requisito di esecuzione dovrà essere soddisfatto entro e non oltre **35** (diconsi **trentacinque**) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'aggiudicazione definitiva, mediante l'apertura di sedi operative secondarie della propria attività di impresa.
Nel caso in cui l'Appaltatore abbia una identità plurisoggettiva, il requisito della distanza potrà essere soddisfatto:
 1. in caso di RTI, se le sedi del mandante e del mandatario considerate come sede principale e sede secondaria di un unico soggetto soddisfano tale requisito;
 2. in caso di consorzi ordinari, se il consorziato cui è demandata l'esecuzione dell'appalto possiede tale requisito.L'affidamento in subappalto delle lavorazioni ad un OE locale non soddisfa il requisito anzidetto. Il mancato rispetto della presente condizione sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto per **"grave inadempimento contrattuale"**.
3. La stipulazione del Contratto Normativo dell'AQ è subordinata:
 - 1) alla verifica da parte della SA, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo

all'Appaltatore:

- (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - (d) del **requisito di esecuzione** in ordine alla disponibilità di almeno una o più sede/i operativa/e secondaria/e che disti/no non più di **250 km** dagli immobili oggetto del presente appalto come previsto dal comma 2 del presente articolo;
- 2) alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra l'intera durata dell'Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
 - 3) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti da Aziende edili ed affini nonché degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - 4) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 attuativo dell'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - 5) al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla SA ai fini della stipula del Contratto Normativo relativo all'AQ.
 5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Appaltatore, il Contratto Normativo verrà stipulato entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica delle dichiarazioni del concorrente rimasto aggiudicatario.
Le spese relative alla stipulazione del Contratto Normativo sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice.
 6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto Normativo nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la SA potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'Accordo Quadro al concorrente secondo classificato nella graduatoria finale.

Art. 10. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Se l'Appaltatore è un RTI, in caso di fallimento dell'OE mandatario o di un OE mandante trovano applicazione - rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

2. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la SA, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su esplicita richiesta motivata della SA.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla SA; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la SA del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a eventuali impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei CA, nel presente CSA, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezziari di riferimento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 16 e 17 del CGA.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal decreto del Ministero degli Interni 16 febbraio 2007 (in GURI n. 74 del 29/03/07 - Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni 21 giugno 2004.
Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al decreto del Ministero degli Interni 4 maggio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5, 6 del precitato decreto del Ministero degli Interni 16 febbraio 2007.
8. Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra la predisposizione, a proprie esclusive cure e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, così come previsto dal decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dall'11 giugno 2018.
I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti, ove previsto, da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii..
Altresì, ai predetti modelli dovranno essere allegate tutte le ulteriori documentazioni richieste dalla legge, tra cui la Certificazione di resistenza al fuoco, le dichiarazioni inerenti ai prodotti impiegati, l'etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii.

8. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, l'installatore della ditta dovrà rilasciare la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH: IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del precitato decreto ministeriale, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT. IMP. o comunque sulla base della modulistica aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del medesimo dMiSE n. 37/2008.
9. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss.mm.ii..

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono sempre denominati in euro (€).
2. In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono al netto degli oneri fiscali.
3. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'AQ avrà durata complessiva di **anni 1** (dicesi **uno**), decorrente dalla data della consegna generale dei lavori ai sensi dell'articolo 15.
2. L'AQ cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto l'importo determinato all'art. 3 del presente CSA.
3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, siano in corso l'esecuzione ovvero il completamento di lavori richiesti con CA emessi dalla SA anteriormente a tale data, l'AQ si intenderà prorogato fino alla scadenza indicata dal CA relativo. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli CA affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente comma 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti CA abbia inizio, sia eseguita e/o si concluda successivamente alla predetta scadenza.
5. Non potranno essere emessi CA dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna generale dei lavori sarà effettuata contestualmente alla stipula del Contratto Normativo. Nel verbale di consegna generale dei lavori si darà conto dell'avvenuta costituzione delle sedi operative di cui all'art. 9, comma 3 punto 1 lettera d). Solo dopo la consegna generale dei lavori si potrà dare corso all'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei "Contratti applicativi" ovvero emissione di "Ordinativi" ai sensi degli art. 4 e 6.
2. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna generale di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna generale è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale esso è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
3. È facoltà della SA procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell'AQ, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, ma solo in caso di lavori urgenti ed indifferibili. Il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da eseguire.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla SA, prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun CA, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. Sarà onere della SA verificare, prima della stipula del singolo CA e di ciascun connesso pagamento in acconto o a saldo, il DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati.
5. La sottoscrizione di ciascun CA costituirà consegna dei lavori relativamente agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si renda necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni CA verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori ed eventualmente verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui al successivo art. 19.
6. La sottoscrizione dei singoli CA equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori.

7. L'inadempienza dell'Appaltatore alla sottoscrizione dei CA dà facoltà alla SA di risolvere l'intero AQ, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e di incamerare la garanzia ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento della parte residuale dell'AQ, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato "*grave negligenza accertata*".

Art. 16. Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Stante la natura intrinseca dell'AQ, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla SA a mezzo dei singoli Contratti applicativi.
L'Appaltatore dovrà -pertanto- mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio dei lavori indicati ai sensi dell'art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del DL.
È prevista la possibilità che un CA riguardi più lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.
2. I tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giornate naturali e consecutive.
Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza potrà essere autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
 - della consegna da parte dell'Appaltatore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla SA;
 - dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 17. Proroghe dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi

1. Qualora l'Appaltatore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili potrà chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione.
2. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **5** (dici **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di lavori "*urgenti*" o di "*somma urgenza*" si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in relazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali ovvero altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente ed a regola d'arte, o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL ordina la sospensione dell'esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che hanno provocato la sospensione degli stessi.
2. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o del Contratto Normativo, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell'inizio e/o nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo il seguente prospetto:
lavori di somma urgenza:
 - Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **100,00 €** (diconsi **cento euro/zero centesimi**) **per ogni ora lavorativa di ritardo**;
 - Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal DL: **100,00 €** (diconsi **cento euro/ zero centesimi**) **per ogni giorno lavorativo** di ritardo;**lavori urgenti:**
 - Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **100,00 €** (diconsi **cento euro/ zero centesimi**) **per ogni giorno lavorativo** di ritardo;
 - Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: **100,00 €** (diconsi **cento euro/ zero centesimi**) **per ogni giorno lavorativo** di ritardo;**lavori non urgenti**
 - Ritardo nella redazione del preventivo e della consegna alla direzione lavori o nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all'art. 2: **0,6‰** (dicesi **zero euro/sessanta centesimi ogni mille**) dell'importo del relativo CA **per ogni giorno lavorativo** di ritardo;
 - Ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal DL: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' **1,0‰** (dicesi **un euro/00 ogni mille**) dell'importo del relativo CA.
2. In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all'Appaltatore non potrà eccedere per ciascun CA la misura del **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo del CA stesso; rimane ferma la facoltà della SA di agire in via giudiziale per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
Qualora anche in un singolo CA l'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell'importo del CA stesso, il Committente potrà risolvere **l'intero AQ** per grave inadempimento dell'Appaltatore.
3. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni del DL, questi -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della corrispondente penalità per ritardata ultimazione.
Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'Ufficio del DL), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.
Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori eseguiti.
4. Tutte le fattispecie di ritardi saranno tempestivamente e dettagliatamente segnalate al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali saranno applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ovvero di ulteriori oneri sostenuti dalla SA a causa dei ritardi.
6. Il mancato intervento dell'Appaltatore con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. **5 (cinque)** volte anche non consecutive, costituisce "**grave violazione contrattuale**" e comporta la risoluzione dell'AQ senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, la SA potrà richiedere all'Appaltatore la consegna, entro e non oltre

5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo CA, di un cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.

2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Appaltatore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla SA, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con il DL, convenga eseguire anticipatamente).
3. Il programma esecutivo presentato dall'Appaltatore deve essere esplicitamente approvato dal DL.
Tale programma non vincola la SA, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possano essere sollevate eccezioni alcune dall'Appaltatore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la SA si riserva di apportare -in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere- senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal Contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, ovvero prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.
Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori.
L'approvazione del programma esecutivo da parte della SA non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere e per la corretta esecuzione delle stesse a regola d'arte.
4. In caso di ritardo sul programma approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla SA i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della SA di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
5. L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta del DL, potrà avvenire in orari extra ufficio ed- in particolare- dopo le ore 18:00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi.
In tal caso verranno riconosciute all'Appaltatore le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.
6. Gli interventi di demolizione ed -in ogni caso- quelli più rumorosi o che generino dispersione di polveri, ove richiesti dal DL, dovranno essere eseguiti nell'orario 07:00÷08:30 e 17:00÷18:00, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Appaltatore.

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione ovvero della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, ovvero il rimedio ad inconvenienti o ad infrazioni riscontrate dal DL o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal CGA;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla SA, dal DL, dal CSE, se nominato, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ovvero assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi ovvero della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici od altri, titolari di rapporti contrattuali con la SA, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla SA medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto Normativo ai sensi del successivo art. 52.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice.
2. La SA, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina -su iniziativa del RUP- un Ufficio di Direzione Lavori, responsabile dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un DL eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.
3. L'Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere.
In particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.
4. Il DL trasmette all'Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
5. Il DL rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e dell'operato degli Assistenti dell'Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.
6. Il DL cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del singolo CA ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del CA.
7. Il DL ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
8. Al DL fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, dal Regolamento e dal DM DL/DEC.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli interventi

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun CA.
2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) deve essere riportato su tutte le fatture relative ad ogni CA.
3. Le opere oggetto del presente AQ saranno computate a misura.
L'Appaltatore consegnerà al DL la contabilità dei lavori con l'indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite relative ai singoli CA.
Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
4. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento per gli articoli non abrogati dal Codice.
5. Gli Oneri per la Sicurezza contro i rischi interferenziali sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4.
La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE, se nominato, ovvero dal DL.
6. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati od in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale.
7. Non sono previsti lavori a corpo.
8. Nel caso in cui la SA richieda l'esecuzione di interventi al di fuori dell'orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 24.

Art. 24. Lavori in economia

1. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto Normativo, saranno compensate in economia secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) **Mercedi operaie:**
costo della mano d'opera e degli oneri annessi come risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro (nazionali ovvero territoriali) in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del singolo CA ovvero alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **26,50%** (dicesi **venti sei virgola cinquanta per cento**).
Si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
 - b) **Materiali e noli:**
prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all'art. 4, edizione vigente alla data di sottoscrizione del singolo CA, al netto del ribasso d'asta.
Qualora non compresi nei prezziari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate maggiorati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla predetta percentuale del **26,50%** (dicesi **venti sei virgola cinquanta per cento**).
Per quanto riguarda i trasporti ed i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo CA, incrementati delle percentuali per spese generali ed utile d'impresa (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere. Eventuali Oneri per la Sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicheranno i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo CA incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **26,50%** (dicesi **venti sei virgola cinquanta per cento**).

2. Le maggiorazioni sopra indicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali e comprendono -altresì- anche gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri per interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
3. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è **espressamente condizionata** alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
4. Il prezzo orario della manodopera è riferito all'orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
5. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **25%** (dicesi **venti cinque per cento/00**) della retribuzione oraria.
6. Per lavorazioni eseguite in orario domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20%** (dicesi **venti per cento/00**) della retribuzione oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **20%** (dicesi **venti per cento/00**) della retribuzione oraria.
8. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domenicale o festivo non domenicale (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, l'onere della mano d'opera sarà incrementato del **35%** (dicesi **trenta cinque per cento/00**) della retribuzione oraria.
9. La SA si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. **Non** sono valutati in contabilità i manufatti ed i materiali a pie' d'opera, ancorché accettati dal DL.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice sarà concessa, su richiesta, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del **20%** (dicesi **venti per cento/00**) con riferimento esclusivamente al singolo CA.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente al relativo CA.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso, spettano alla SA anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. alla vigente aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. ovvero da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del precitato d.Lgs. n. 385/1993.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla SA in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della medesima.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.
7. Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.3 del d.MiSE n. 31/2018.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che gli importi di tutti i CA confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Per ogni singolo CA l'Appaltatore dovrà trasmettere al DL la contabilità dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata, se espressamente richiesta in fase di ordinativo dal DL, adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati (composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento).
3. Per CA di importo superiore a **30.000,00 €** (diconsì **trenta mila euro/zero centesimi**) sono dovute rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli Oneri per la Sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **15.000,00 €** (diconsì **quindici mila euro/zero centesimi**). Per contratti di importo inferiore alla predetta soglia di 30.000,00 €, la liquidazione dei lavori sarà effettuata in unica soluzione dopo l'accertata ultimazione degli stessi.
4. Entro **45** (diconsì **quaranta cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

- a) il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
5. La SA provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di sottoscrizione di ogni SAL, mediante emissione dell'apposito mandato, ed alla sua successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque- secondo le indicazioni della SA.
- Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 non possono essere accettate fatture che non siano state originate e trasmesse in formato elettronico.
- In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
6. Le contabilità dei lavori relativi ad Ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati previsti al precedente comma 2 e dal F.I.R. (ove richiesto) non potranno essere approvate e -pertanto- non potranno essere emesse le relative fatture.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi**, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 3.
8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Appaltatore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario/postale in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
9. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:
- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali suoi subappaltatori;
 - b) all'accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii..
- In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- c) al rispetto da parte dell'Appaltatore della precitata Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto a mezzo PEC il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione dell'inadempienza entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio della PEC.
- Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che da parte dell'Appaltatore sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 50, comma 2, del presente CSA.
11. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.
12. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, ancorché giacenti in cantiere.

13. Si applica l'art. 17-ter del richiamato d.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, tutte le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.
Ai fini della regolarità nell'emissione della fattura elettronica, il campo "Rif. normativo" dovrà essere sempre valorizzato con "**Bollo virtuale SI**".

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo

1. Il Conto Finale sarà compilato dal DL per ciascun CA entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori relativa a ciascun CA.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà a far data dalla produzione -da parte dell'Appaltatore- di tutta la documentazione e di tutte le certificazioni di legge e/o contrattualmente previste.
In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di trasmissione del Conto Finale.
Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato ovvero se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento della regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 27, comma 5.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro **24** (diconsi **ventiquattro**) **mesi** dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede e reciproca correttezza, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e ss.mm.ii..
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la SA non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto già maturato.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Essendo previsto l'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell'aggiornamento dei listini prezzi di riferimento ai sensi del precedente art. 4, comma 12, nel presente AQ non si applica la revisione dei prezzi.

Art. 31. Cessione del Contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del Contratto Normativo così come di qualsivoglia CA sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della SA.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla SA prima ovvero contestualmente al certificato di pagamento predisposto e sottoscritto dal RUP.
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo sia indicare il CIG della presente procedura sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «DECRETO SEMPLIFICAZIONI») non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

Art. 33. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, l'OE rimasto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo contrattuale del Contratto Normativo.
Se l'aggiudicazione è decretata in favore di un'offerta che presenta un ribasso percentuale in misura superiore al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**), la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**).
Se il ribasso offerto è superiore al **20%** (dicesi **venti per cento/00**), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) con assegno circolare intestato alla SA;
 - b) con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SA;
 - c) con fideiussione rilasciata da imprese bancarie od assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione deve riportare le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della semplice richiesta scritta della SA.
Infine, la fideiussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMiSE n. 31/2018.
3. La garanzia è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell'**80%** (dicesi **ottanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della SA, sotto le seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore provveda alla preventiva consegna all'Istituto garante degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
 - che l'Appaltatore consegni alla SA il documento di riduzione della garanzia definitiva entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del Codice, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **venti per cento/00**), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Collaudo dell'AQ di cui all'art. 58 del presente CSA.
5. La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se essa, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla SA.

7. In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati/consorzati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 32 da parte della SA, che aggiudica l'appalto all'OE che segue nella graduatoria finale.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dagli artt. art. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.
2. In caso di RTI di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese raggruppate.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne la SA per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, da stipularsi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (dicesi **un milione euro/00**).
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura della garanzia deve coprire l'intera durata dell'AQ, deve decorrere dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 15 e cessare alle ore 24:00 del giorno di emissione del "**certificato di collaudo dell'AQ**" di cui all'art. 56.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che tali franchigie o scoperti non sono in alcun modo opponibili alla SA.
2. La garanzia assicurativa di cui al comma 1 è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004.
3. Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall' Appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle sue imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'Appaltatore sia un RTI ovvero un consorzio ordinario, giusta il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorzati.
4. Ove i lavori dedotti in un CA abbiano durata superiore all' anno solare, le garanzie assicurative di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere estese per l' ulteriore periodo temporale occorrente fino alla conclusioni delle operazioni di collaudo.
In tale eventualità, l' Appaltatore è tenuto a consegnare alla SA i documenti inerenti alla estensione temporale delle predette garanzie assicurative entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalle rispettive date di stipula.

Art. 36. Fidejussione a garanzia finale

1. In deroga all'articolo 103, comma 6, del Codice, considerato che l'AQ include interventi autonomi di limitata entità, non è prevista la costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa finale.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Call Center e servizio mail

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire un *Call Center* ovvero ad indicare un numero di telefono cellulare comunque attivo negli orari di chiusura degli uffici dell'Appaltatore al quale segnalare la necessità di esecuzione di interventi di "*somma urgenza*" dalle ore 18:00 alle ore 08:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:00 del giorno prefestivo alle ore 08:30 del giorno feriale immediatamente successivo alla festività.
2. L'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare eventuali comunicazioni.

Art. 38. Riprese video-fotografiche

1. L'Appaltatore dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dal DL.
2. La realizzazione delle riprese video/fotografiche potrà essere utilizzata anche per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte del DL secondo la propria insindacabile discrezionalità.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La SA, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un “DVRI radice” che -prima della consegna dei lavori dei singoli CA- sarà integrato a cura della SA sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi CA e dei dati identificativi dell’Appaltatore.
2. La SA, qualora per i singoli CA ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), provvederà a nominare il CSE che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso TUSL, il **PSC -Piano di Sicurezza e di Coordinamento** che costituirà parte integrante e sostanziale del relativo CA al quale sarà allegato.
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL, l’Appaltatore dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel “DVRI radice” e tener conto nella redazione del **POS-Piano Operativo di Sicurezza**, di cui all’Allegato XV del TUSL, degli Oneri della Sicurezza stimati dalla SA.
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venga a concretizzarsi la presenza di un’altra o di più ulteriori imprese esecutrici, il DL informerà in merito il Responsabile dei Lavori: conseguentemente la SA provvederà a nominare il CSE che redigerà il PSC.
In tale ipotesi, il suddetto PSC sarà da considerarsi quale parte integrante e sostanziale al relativo CA, pur non essendovi originariamente allegato.
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun CA, sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni.
Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “*Verbale della riunione di coordinamento*”.
6. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’Allegato XVII al TUSL, l’Appaltatore deve trasmettere alla SA, entro **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva e -comunque- prima della redazione della stipula del Contratto Normativo e della sottoscrizione del verbale di consegna generale dei lavori:
 - a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alla Cassa Edile di adesione;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dell’esatta ragione sociale nonché i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;
 - d) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del TUSL;ed entro **5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli CA in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini*giorno:
 - f) l’accettazione del PSC di cui all’articolo 42, se previsto, con le eventuali proposte integrative;
 - g) il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
 - h) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.
7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
 - a) dall’Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma

2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.

Se sono stati individuati più OOE consorziati esecutori dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da **tutti** gli OOE consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di loro appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutti gli OOE raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di loro, per il tramite dell'OE mandatario, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2 lettera d), del Codice; l'OE affidatario, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuato nel mandatario, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutti gli OOE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di loro, per il tramite dell'OE individuato con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2 lettera e), del Codice; l'OE affidatario, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuato con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

- 8. Qualora il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determini un ritardo nell'inizio dei lavori ciò comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della SA della penale indicata all'art. 19.
- 9. Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante di ciascun CA.
- 10. La SA, prima dell'inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo CA, verificherà la congruità dei rispettivi POS forniti dall'Appaltatore in relazione alle norme di sicurezza in vigore e verificherà la coerenza di tali Piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.
- 11. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la SA; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate nel corso dei lavori in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
- 12. È obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla SA e dal DL, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
- 13. È altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei **"RLS-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza"** una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.
- 14. L'Appaltatore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- 15. L'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere.
- 16. Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per comunicazioni inerenti alla sicurezza delle lavorazioni eseguite in cantiere.
A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL.
- 17. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge per la tenuta in cantiere.
In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - Piano Operativo di Sicurezza;

- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.
18. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle Presenze sono sostituiti dalle rispettive singole prime note nelle quali, qualora contengano ore in economia, dovrà essere riportato anche il nominativo degli operai impiegati con le rispettive qualifiche.
 19. In caso di inadempienze, Il CSE e/o il DL dovranno richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica ed ai Piani di Sicurezza PSC-e/o POS.
In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso CSE e/o il DL, previa comunicazione al RUP, dovranno richiedere l'intervento degli Organi di Vigilanza.
Il RUP potrà procedere alla messa in mora dell'Appaltatore finalizzata all'eventuale risoluzione del Contratto Normativo.
 20. L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 ,17 ,18 e 19 del TUSL e all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di massima e permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare ovvero continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 39 oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

Art. 41. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. Laddove si verificano le condizioni di cui all'art. 90 del TUSL (presenza di più imprese anche non contemporanee conseguenti al subappalto di parte delle opere), la SA provvederà a redigere il PSC.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve od eccezioni, i PSC eventualmente predisposti dal CSE e messi a disposizione dalla SA, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso Allegato.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate ovvero accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 42.

4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, in ordine all'accoglimento ovvero al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono comunque vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi**, il CSE non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni ed integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la SA riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo CA, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se nominato, al CSE un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori relativi al CA in via di stipula.
Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto TUSL, con riferimento allo specifico cantiere, comprende il **DVR-D**ocumento di **V**alutazione dei **R**ischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire, da ciascun subappaltatore, i POS di cui all'articolo 45, comma 5 lettera e) sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è stato redatto.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli OOE che si limitano a fornire materiali od attrezzature.

Restano fermi per i predetti OOE gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.

5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 41.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli Allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun CA e comunque periodicamente, a richiesta della SA o del CSP/CSE, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe sull'OE mandatario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC ed il POS formano parte integrante dei singoli CA. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore (anche se riferite a differenti CA), comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo CA e di decadenza dell'intero AQ.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i suoi subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

1. Trova applicazione l'art. 105 del Codice come modificato dall'art.49, comma 2, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
A pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Tale disposizione deve intendersi applicata ai singoli CA e non in generale all'intero AQ e -pertanto- per ogni singolo CA non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del CA stesso.
2. All'Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo CA, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se preventivamente dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a norma di legge.
3. L'affidamento in subappalto ovvero in cottimo è consentito, previa autorizzazione della SA, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato già all'atto dell'offerta le tipologie dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà vietato per tutti i CA e non potrà essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa **prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione di ciascun CA**; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini della sicurezza di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della richiamata Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto od il cottimo; in caso di RTI, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli OOE partecipanti al RTI, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla SA, ai sensi della lettera b):
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del presente CSA;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del richiamato Codice Antimafia; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del Codice Antimafia ovvero, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla SA l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del Codice Antimafia;
 - 2) il subappalto è **vietato**, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del Codice Antimafia;

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati **preventivamente** dalla SA in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due per cento/00**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**.
5. L'affidamento di lavori in subappalto ovvero in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20%** (dicesi **venti per cento/00**), al fine di garantire il conseguimento della corretta esecuzione dell'appalto.
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso.

La SA, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 41 e 43 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla SA e dall'Appaltatore.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTI ed alle società anche consortili, quando gli OOEI riuniti o consorziati non intendono eseguire direttamente i lavori incorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e -pertanto- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
9. Il DL ed il CSE in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del TUSL ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
10. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la SA, di risolvere il singolo CA e l'intero AQ in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- alla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
11. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attività ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo **superiore al 2 %** (dicesi **due per cento/00**) dell'importo dei lavori affidati e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al **50 %** (dicesi **cinquanta per cento/00**) dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunque comunicati al RUP ed al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
13. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 50 del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

1. Si applica l'art. 105 comma 13 del Codice.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del presente CSA;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 50, comma 2, e 51, comma 3.
3. Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la SA sospende anche all'Appaltatore l'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

Art. 47. Distacco Manodopera

1. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita formale autorizzazione della SA.
2. L'autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell'Appaltatore nelle stesse forme previste per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due per cento/00**) dell'importo contrattuale.
3. L'autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l'interesse che nutre al distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).
4. La richiesta di autorizzazione al distacco di manodopera deve essere corredata dalla documentazione prevista nel caso del subappalto.
5. Non sarà autorizzato il distacco di manodopera a favore di OSEE che abbiano comunque partecipato alla procedura di scelta del contraente, ancorché rimasti non aggiudicatari.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli 205 e 208 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla SA, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui all'articolo 205, comma 6, del Codice può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del singolo CA e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Art. 49. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del CA e/o del Contratto Normativo è demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bari** ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.

Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente AQ, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti ovvero se receda da tali associazioni ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla SA dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della SA;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, la SA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del presente CSA.
3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della già richiamata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili).
Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro/00**) ad **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro/00**) per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00** (diconsi **cinquanta euro/00**) a **300,00** (diconsi **tre cento euro/00**).
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto Normativo e dei CA, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e/o del subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali sono tutte espressamente subordinate alla preventiva acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla SA a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa SA il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede della cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della contestazione per la presentazione delle controdeduzioni.
In caso di assenza o inidoneità di queste, la SA pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la SA:
- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

- b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. La SA ha diritto di risolvere l'AQ nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o più CA;
 - b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell'art. 9, comma 3 punto 1 lettera d), del presente CSA;
 - c) mancata presa in consegna ai sensi dell'art. 15.In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata AR o mediante PEC.

3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell'AQ e di tutti i CA in corso, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata AR o PEC, nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima ovvero nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - e) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 41 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE stesso;
 - f) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge n. 136/2010;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del precitato TUSL;
 - i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
 - l) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, quale risultante dal Casellario Informatico dell'ANAC;
 - m) ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo CA che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo del medesimo CA;
 - n) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della SA, entro i termini indicati negli ordinativi di lavoro, relativamente a differenti Contratti Applicativi, per n. 5 (cinque) volte anche non consecutive;
 - o) mancata esecuzione di interventi segnalati tramite Call Center o con chiamata con cellulare per interventi di somma urgenza, per n. 3 volte anche non consecutive.Le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), m) comportano la risoluzione dell'intero AQ anche se relative ad un singolo CA.

4. Costituiscono causa di risoluzione dell'AQ e di tutti i CA in corso, previa messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di messa in mora, e qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della SA ed anche se relative ad un singolo CA:
- a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
- L'eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti CA); in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio della contestazione a mezzo PEC ai fini della presentazione delle controdeduzioni
In caso di assenza o inidoneità di queste propone alla SA la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.
La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e dell'AQ o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore od un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della SA per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione dell'AQ e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della SA, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo dell'AQ e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all'AQ revocato applicato alla quota parte di AQ residua;
 - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
- Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
8. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario od un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del Codice Antimafia, ricorre per un'OE mandante o comunque diverso dall'OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del precitato Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OOEE partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore della SA, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

2. In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata dalla SA per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **100,00** (diconsi **cento euro/00**) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Recesso dall' Accordo Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto

1. La SA ha facoltà di recedere dall'AQ in qualsiasi momento e qualunque sia l'importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei CA.
2. Il recesso della SA ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata AR o con PEC.
3. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla SA nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L' Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L'Appaltatore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall'AQ da parte della SA.
6. Se il Contratto Normativo è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo).
7. Se il Contratto Normativo è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al CPA.
8. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori relativi a ciascun CA, il DL entro **7** (diconsi **sette**) **giorni lavorativi** redige il certificato di ultimazione dei lavori.
Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19.
2. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun CA decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della SA, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni relative ad eventuali opere finalizzate alla prevenzione incendi ovvero agli impianti eseguiti.
In tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, ove esso sia stato già redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28, comma 4.
4. Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al DL i **FIR**, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal **SISTRI**.

Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli CA siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al Contratto Normativo ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla SA.
2. Nell'ipotesi in cui siano state riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'Appaltatore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'Appaltatore non siano accettate, verrà applicata un'adequata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (diconsi **tre**) **mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
Esso assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) **anni** dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
5. L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce per ciascun CA tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a **24** (diconsi **venti quattro**) **mesi** successivi alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione.
In tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che siano risultati difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.
Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della loro scoperta.

6. Durante l'esecuzione dei lavori la SA può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli CA.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dal DL.

Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive l'Appaltatore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal DL.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. I lavori eseguiti a seguito dei singoli CA vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 58. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

1. Entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di scadenza dell'AQ indicata all'articolo 14 ed ultimati tutti i lavori relativi a tutti i CA, la SA procederà ad una verifica contabile relativa ai CA svolti nell'ambito dell'AQ.

Le risultanze della verifica contabile sull'andamento dell'AQ verranno riportate in un "Certificato di collaudo dell'AQ".

2. Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 33 del presente CSA sarà disposto a seguito della sottoscrizione del certificato di cui al comma 1.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al CGA, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d'arte.
In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti che non siano state ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
 - b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall'ordinativo;
 - e) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nei singoli CA, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la SA intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla SA, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
 - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della SA, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei cantieri;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;
 - l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL.
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la SA nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
 - p) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
 - q) il completo sgombero dei cantieri entro **3** (diconsi **tre**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data dell'ultimazione dei relativi lavori;
 - r) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile.
A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla SA (Comuni, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (dicesi **dieci per cento/00**).

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili oppure non più verificabili dopo la loro esecuzione.
La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto ovvero anche presso altri immobili di proprietà od in uso all'Istituto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dallo stesso DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni.
Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere a conferirli a discarica autorizzata.
Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti ovvero di ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, oppure per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 63. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.
In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il DL disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e di bonifiche dei siti.
In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del CA.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla SA copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla SA tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali

intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

- c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla SA.
L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla SA medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla SA, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR).
La SA può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione medesima risulti irregolare;
 - f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la SA avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
 6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla SA.
L'installazione, nelle aree messe a disposizione dell'Appaltatore dalla SA, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla SA, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla SA ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento.
In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
 7. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 64. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la SA ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la SA può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 e** (diconsi **euro duecento/00**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

Art. 65. Custodia dei cantieri

1. È a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della SA e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della SA.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. Nel caso di CA relativi a lavori che richiedano la presentazione di CILA o di SCIA, l'Appaltatore deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati dai relativi CA esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL nonché -se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.MiSE 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello allegato A.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica autorizzata, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto Normativo;

- d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Contratto Normativo, dalla consegna generale alla data di emissione del certificato di collaudo dell'AQ, secondo quanto previsto dalle specifiche Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, come di seguito meglio indicato.
- Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, e come chiarito dalle numerose Risoluzioni adottate in materia dall'Agenzia delle Entrate, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di 16,00 € (diconsi sedici euro/zero centesimi) per ogni foglio (costituito da n. 4 facciate) i seguenti atti:
- a) il CGA, solo se materialmente allegato al Contratto Normativo;
 - b) il CSA;
 - c) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - d) il Computo Metrico Estimativo;
 - e) il Cronoprogramma dei lavori;
 - f) il processo Verbale di Consegna;
 - g) il Verbale di Sospensione dei Lavori;
 - h) il Verbale di Ripresa dei Lavori;
 - i) il Verbale di Proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
 - j) il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - k) l'Atto di Sottomissione ed il connesso Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi non inizialmente contemplati in Contratto;
 - l) il/i Verbale/i di Constatazione delle Misure;
 - m) il Certificato di Collaudo ovvero l'Attestato di Regolare Esecuzione.
- Ai sensi dell'art. 32 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di 16,00 € (diconsi sedici euro/zero centesimi) per ogni esemplare e per ogni 100 pagine o frazione, i seguenti atti:
- n) il Giornale dei Lavori;
 - o) il Libretto delle Misure;
 - p) ogni Lista settimanale delle prestazioni in economia;
 - q) il Registro di Contabilità;
 - r) il Sommario del Registro di Contabilità, ove prodotto;
 - s) ogni Stato di Avanzamento dei Lavori;
 - t) ogni Certificato di Pagamento per le rate di acconto ovvero di saldo;
 - u) il Conto Finale dei Lavori e relativa relazione di accompagnamento.
- Ai sensi dell'art. 28 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura fissa di 0,52 € (diconsi zero euro/cinquanta due centesimi) per ogni foglio ovvero esemplare e -comunque- nella misura minima di 1,00 € (diconsi uno euro/zero centesimi), i seguenti atti:
- v) ciascun elaborato grafico progettuale;
 - w) ciascun Piano di Sicurezza prescritto dal Titolo IV del TUSL.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si rendano necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque poste sempre a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano -inoltre- le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, restano a carico della SA.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

(art. 43, comma 3 lettera b), del Regolamento)

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli Contratti Applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente CSA.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- in fase esecutiva dovrà essere applicata la "regola d'arte"; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all'art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la "regola dell'arte" da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l'Appaltatore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Appaltatore dovrà:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la SA le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla SA prescrivendone l'esecuzione in assenza degli utenti degli immobili e -quindi- concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e/o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all'art. 4.

Criteri Ambientali Minimi

L'Appaltatore deve rispettare nella scelta dei materiali e per le specifiche tecniche dei componenti edilizi i requisiti di seguito indicati.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici;
- pavimentazioni e rivestimenti in legno;
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
- adesivi e sigillanti;
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzenetricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra l'n-esano e l'n-esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma ISO 16000-6)	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il **5%** (dicesi **cinque per cento**) in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

Laterizi

I laterizi usati per muratura devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il **15%** (dicesi **quindici per cento/00**) sul peso del prodotto.

Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al **70%** (dicesi **settanta per cento**).
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al **10%** (dicesi **dieci per cento**).

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature ed i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il **5%** (dicesi **cinque per cento/00**) in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al **6%** (dicesi **sei per cento/00**) del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q ovvero alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii. (29);
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante in materassini
Lana di vetro	60%	60%
Polistirene espanso	40%	

Pitture e vernici

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE (30) e ss.mm.ii. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

ALLEGATI

Allegato «A» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)

COMUNE DI [...]		
	Ente appaltante: I.N.P.S. - DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA 70122 Bari - via Nicolò Putignani, n.108	
	Lavori di [...] Stabile di proprietà INPS via [...] - [Città]	
Progetto esecutivo:		
Direzione dei lavori:		
Responsabile dei lavori: _____		
Coordinatore per la progettazione: _____		
Coordinatore per l'esecuzione: _____		
Durata stimata in uomini x giorni: <input style="width: 100px;" type="text"/> Notifica preliminare in data: <input style="width: 150px;" type="text"/>		
Responsabile unico del procedimento: <u>Dott.Ing. Nicola BORRACCIA - Coordinamento tecnico regionale per la Puglia</u>		
IMPORTO LAVORI: €		
ONERI PER LA SICUREZZA: €		
IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ €		
Impresa esecutrice: _____		
con sede _____		
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____		
_____ , classifica _____		
_____ , classifica _____		
Direttore Tecnico del cantiere: _____		
Subappaltatori:	per i lavori di	Importo dei lavori subappaltati
	categoria	descrizione
		(€)
Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS		
Inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____		
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____		
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento tecnico edilizio INPS per la Puglia via Nicolò Putignani, n. 108 - Bari - e mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it		

Allegato «B» Elenco Fabbricati

PROVINCIA	SEDE	Indirizzo sedi
BARI	Casamassima	c/o il "Baricentro" torre D - S.S 100 km 16
FOGGIA	Foggia	Via Brindisi 45
TARANTO	Taranto	Via Senatore Giuseppe Cannata (ex IPERCOOP)